

Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG

Statuto Federale

Indice generale

CAPO I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI.....	2
ART. 1 - Costituzione.....	2
ART. 2 - Scopi.....	2
ART. 3 - Soggetti: Affiliati e Tesserati.....	3
ART. 4 - Affiliazione.....	3
ART. 5 - Rinnovo dell'Affiliazione.....	4
ART. 6 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.T. - A.S.N.W.G.....	4
ART. 7 - Obblighi.....	4
ART. 8 - Diritti degli Affiliati.....	4
ART. 9 - Tesseramento.....	4
ART. 10 - Doveri delle Affiliate e dei Tesserati.....	5
ART. 11 - Diritti dei Tesserati.....	5
ART. 12 - Cessazione del Tesseramento.....	5
ART. 13 - Arbitri di Gara.....	5
CAPO II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE.....	5
ART. 14 - Organi, Organismi e Strutture F.I.G.T. - A.S.N.W.G.....	5
ART. 15 - Assemblea Nazionale.....	6
ART. 16 - Rappresentanza in Assemblea Nazionale.....	6
ART. 17 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale.....	6
ART. 18 - Direzione dell'Assemblea Nazionale.....	7
ART. 19 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria.....	7
ART. 20 - Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria.....	7
ART. 21 - Validità delle deliberazioni assembleari.....	8
ART. 22 - Elezione del Presidente e del Consiglio Federale.....	8
ART. 23 - Competenze.....	8
ART. 24 - Durata del mandato.....	8
ART. 25 - Incompatibilità del Presidente.....	8
ART. 26 - Impedimento - Dimissioni - Decadenza del Presidente.....	9
ART. 27 - Consiglio Federale.....	9
ART. 28 - Competenze del Consiglio Federale.....	9
ART. 29 - Surroga Consiglieri Federali.....	10
ART. 30 - Segreteria Federale.....	10
ART. 31 - Organizzazione territoriale.....	11
ART. 32 - Risorse finanziarie.....	11
ART. 33 - Comitati Regionali e Interregionali.....	11
ART. 34 - L'Assemblea Regionale Costituente.....	12
ART. 35 - Assemblea Regionale e Interregionale.....	12
ART. 36 - L'Assemblea Regionale/ Interregionale Ordinaria.....	12
ART. 37 - Assemblea Regionale/ Interregionale Straordinaria.....	12
ART. 38 - Il Presidente Regionale/ Interregionale.....	13
ART. 39 - Consiglio Regionale/ Interregionale.....	13
ART. 40 - Elezioni Regionali/ Interregionali.....	15
ART. 41 - Commissario Regionale/ Interregionale.....	15
ART. 42 - Requisiti per ricoprire cariche Federali.....	15
ART. 43 - Incompatibilità.....	16
ART. 44 - Conoscenza anticipata delle candidature.....	16
ART. 45 - Integrazione degli Organi elettivi.....	16
ART. 46 - Durata delle cariche e decadenza.....	16
ART. 47 - Consulta Federale.....	16
CAPO III - GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE.....	17
ART. 48 - Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria.....	17
CAPO IV - GESTIONE FEDERALE.....	17
ART. 49 - Ordinamento contabile.....	17
ART. 50 - Esercizio finanziario.....	17
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
ART. 51 - Regolamenti di attuazione.....	17
ART. 52 - Durata e Scioglimento della F.I.G.T. - A.S.N.W.G.....	17
ART. 53 - Modifiche allo Statuto.....	18
ART. 54 - Norma Transitoria.....	18

Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG

Statuto Federale

CAPO I - LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI



ART. 1 – Costituzione

1.1 L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG", in seguito denominata F.I.G.T. – A.S.N.W.G., ha natura di Associazione Sportiva Dilettantistica con struttura Federativa, formata da Comitati Regionali e/o Interregionali. Essa soggiace altresì alla specifica normativa vigente in materia di associazionismo sportivo dilettantistico; non persegue fini di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette; l'eventuale avanzo di gestione sarà devoluto a favore di attività istituzionali così come previsto dal presente Statuto.

1.2 Essa è costituita da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Enti non commerciali senza scopo di lucro, ad essa affiliate che hanno per fine la pratica di attività sportive e ludico sportive a carattere tattico simulativo non violento, sia in forma agonistica che non-agonistica, ludico-motoria, svolte con l'uso di strumenti/ riproduzioni/ repliche di armi:

- a) Air Soft o da Soft Air (così come disciplinati dalla normativa vigente);
- b) Laser Tag (così come disciplinati dalla normativa vigente in campo di emettitori di raggi infrarossi et simili);
- c) ogni altro strumento idoneo all'uso in un contesto ludico sportivo di simulazione tattica non violenta che dovesse essere legalmente ritenuto lecitamente detenibile ed utilizzabile dal privato cittadino, (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: paintball, arco di campagna, tiro dinamico sportivo etc).

1.3 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. persegue i propri scopi e mantenendo sempre la propria autonomia, svolge la propria attività sportiva nel rispetto dell'Ordinamento sportivo e delle deliberazioni del C.O.N.I. e degli Statuti e Regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva a cui si è affiliata, ove applicabili.

1.4 L'Ordinamento F.I.G.T. – A.S.N.W.G. assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto e la valorizzazione del gioco leale, propone la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla corruzione.

1.5 L'Ordinamento F.I.G.T. – A.S.N.W.G è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza, di pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale.

1.6 L'intera attività F.I.G.T. – A.S.N.W.G è disciplinata dalle norme del presente Statuto e da tutti i Regolamenti attuativi previsti.

1.7 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

1.8 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. ha sede in Via Sant'Isidoro 3/A in Fiano Romano (Roma) ed ha durata illimitata. Il cambio di sede legale non comporta modifica statutaria. Il suo simbolo è costituito da un ovale con bordatura esterna di colore bianco al cui interno è scritto Federazione Italiana Giochi Tattici, mentre nel centro di colore blu nella parte superiore compare la scritta A.S.N.W.G a lettere maiuscole, centralmente tre macchie rappresentanti i colori della bandiera italiana e nella parte bassa la scritta F.I.G.T. a lettere maiuscole. Tale simbolo è Registrato e proprietà della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. stessa.

ART. 2 – Scopi

2.1 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G., ha per scopo la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle seguenti attività sportive dilettantistiche, oltre che la pratica, a livello nazionale ed internazionale, dell'attività agonistica, non agonistica, ludica ed amatoriale delle medesime (compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento):

- a) SoftAir in qualunque sua possibile forma e disciplina (in particolare attraverso l'uso di riproduzioni/ repliche di Armi Air Soft/ Soft Air all'interno dell'attività sportiva riconosciuta in Italia come "Tiro Dinamico Sportivo Air Soft");
- b) Laser-Tag in qualunque sua possibile forma e disciplina;

c) qualsivoglia altra disciplina che si svolga in un contesto ludico sportivo di simulazione tattica non violenta che dovesse essere legalmente ritenuta lecitamente praticabile dal privato cittadino, (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: paintball, arco di campagna, game tactical dog etc.), avendo facoltà di istituire altri settori dell'attività fisico sportiva con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Federale.

2.2 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. promuove e svolge attività per la difesa dell'ambiente assumendo in tali ambiti ogni iniziativa idonea a concorrere alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed in particolare dei giovani, nel rispetto dei beni primari rappresentati dalla protezione dell'ambiente anche nel corso dello svolgimento di attività sportive federali agonistiche od amatoriali.

2.3 In tale prospettiva la F.I.G.T. – A.S.N.W.G. promuove, altresì, tra tutti i cittadini, la costituzione di forme associative, ai fini della partecipazione all'attività sportiva, sia di propria specifica competenza sia generalmente intesa, da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2.4 Essa promuove, inoltre, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale, in primo luogo tra i propri tesserati e, comunque, tra i soggetti appartenenti agli affiliati, con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale.

2.5 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. cura l'educazione dei giovani in modo che gli stessi ricevano una formazione morale e civile complementare a quella sportiva, specie per quanto riguarda l'educazione al rispetto dell'ambiente e la pratica delle attività, nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale sia civile sia penale.

2.6 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. è impegnata nelle tematiche giovanili ed ove possibile collabora con gli Enti scolastici nazionali e locali nonché le altre istituzioni riconosciute.

2.7 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. cura la preparazione tecnica dei propri Tesserati e provvede all'organizzazione di campionati, singole manifestazioni sportive, corsi di formazione tecnica e partecipa a pubbliche manifestazioni di carattere promozionale. Tutte le manifestazioni organizzate direttamente o previa autorizzazione della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. sottostanno ai regolamenti emanati dalla stessa a livello centrale.

2.8 La F.I.G.T. – A.S.N.W.G., pone in essere ogni attività strettamente complementare a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali e nel rispetto dell'assenza del fine di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; a tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

ART. 3 – Soggetti: Affiliati e Tesserati

3.1 Possono chiedere l'affiliazione alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G.:

a) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;

b) Altri enti non commerciali senza scopo di lucro che ne condividono le finalità;

I soci, membri, partecipanti ed atleti delle realtà di cui ai punti a) e b) del presente articolo possono assumere la qualifica di tesserati su richiesta delle rispettive organizzazioni. Sono comunque tenuti al tesseramento:

- i Dirigenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G dalla data della loro elezione;

- gli Atleti che gareggino a qualsiasi tipo di competizione ufficiale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G per l'accesso alle graduatorie dei campionati;

- gli Arbitri di Gara F.I.G.T. – A.S.N.W.G;

- i Dirigenti ed i Soci degli Affiliati dalla data dell'affiliazione o da quella, se successiva, in cui assumono detta qualità;

- i Tesserati Onorari e Benemeriti dalla data della nomina da parte dell'Assemblea.

ART. 4 – Affiliazione

4.1 Sono affiliate alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. gli enti di cui all'art. 1.2 del presente Statuto, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale. Può essere richiesto il parere non ostativo del Comitato Regionale/ Interregionale competente per ambito territoriale.

4.2 Gli enti di cui al precedente comma devono essere retti da uno Statuto valido e conforme alle leggi vigenti, non in contrasto con lo statuto F.I.G.T. – A.S.N.W.G. Le domande di affiliazione devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

ART. 5 – Rinnovo dell’Affiliazione

5.1 Gli Affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Federale Nazionale. La F.I.G.T. – A.S.N.W.G. in ogni caso, può decidere di non accogliere la riaffiliazione, su richiesta del Consiglio Regionale/ Interregionale di appartenenza.

ART. 6 – Cessazione di appartenenza alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

6.1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario dell'affiliato;
- c) per espulsione comminata dalla Commissione di Giustizia Federale per gravi infrazioni alle norme ed ai Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G.;
- d) per mancata riaffiliazione annuale;

6.2 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. ed agli altri Affiliati.

6.3 La cessazione di appartenenza alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa, ad esclusione dei casi in cui sono stati aperti sinistri assicurativi precedenti la cessazione.

6.4 Nei casi di cui all'art. 6.1 lett. "a,b,c", non è previsto il rimborso della quota affiliativa.

ART. 7 – Obblighi

7.1 Tutti gli Affiliati e i Tesserati della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, i Regolamenti emanati e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi istituzionali, nel rispetto delle competenze statutarie adempiendo agli obblighi di carattere economico, sportivo, associativo.

Il contravvenire a quanto disciplinato verrà sanzionato. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

ART. 8 – Diritti degli Affiliati

8.1 Gli Affiliati hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
- b) di votare nelle Assemblee Nazionali e Regionali;
- c) di partecipare all'attività associativa sia a livello Regionale, Nazionale che Internazionale in base ai Regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

ART. 9 – Tesseramento

9.1 Il tesseramento è effettuato dalla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. secondo le modalità indicate dal Consiglio Federale Nazionale.

9.2 Possono essere tesserati: le persone fisiche italiane e straniere con regolare permesso di soggiorno, iscritte a società affiliate, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e che non facciano uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'associazione e di tutte le sue strutture territoriali.

Per i soci minorenni, è obbligatorio il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

9.3 Il tesseramento è annuale, è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nell' art.9.2, e non può vincolare il tesserato, senza il consenso di quest'ultimo, ad uno stesso Affiliato, per un periodo superiore ad un anno. Previo accordo tra gli affiliati sono consentiti i passaggi e i prestiti degli atleti tesserati.

9.4 Per le modalità di vincolo si fa rinvio al Regolamento dei Comitati Regionali.

ART. 10 – Doveri delle Affiliate e dei Tesserati

10.1 Le Affiliate ed i Tesserati sono tenuti al rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi della F.I.G.T. – A.S.N.W.G..

10.2 Devono, altresì, mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva durante la pratica delle attività sia agonistiche sia amatoriali.

10.3 Le Affiliate ed i tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

10.4 Le Affiliate ed i Tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla Federazione della quota di affiliazione e di tesseramento annuale.

10.5 Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva F.I.G.T. – A.S.N.W.G e disciplinato dai suoi Regolamenti.

ART. 11 – Diritti dei Tesserati

11.1 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività, nonché di concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti di cui al successivo art.42.

ART. 12 – Cessazione del Tesseramento

12.1 Il tesseramento cessa:

- a) per dimissioni, rinuncia o decadenza dalla carica del tesserato;
- b) per morte del tesserato;
- c) per espulsione comminata dalla Commissione di Giustizia Federale.

ART. 13 – Arbitri di Gara

13.1 Gli Arbitri di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.G.T. – A.S.N.W.G. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità nel rispetto dei principi generali e dei Regolamenti.

13.2 Gli Arbitri di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi imparzialità ed indipendenza di giudizio.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 14 – Organi, Organismi e Strutture F.I.G.T. – A.S.N.W.G

14.1 Organi F.I.G.T. – A.S.N.W.G

A) Organi Federali centrali sono:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;

B) Organi Federali territoriali sono:

- a) i Comitati Regionali o Interregionali;
- b) le Assemblee Regionali o Interregionali;
- c) i Presidenti Regionali o Interregionali;
- d) i Commissari Regionali o Interregionali;

C) Organi di Giustizia Sportiva F.I.G.T. – A.S.N.W.G sono:

- a) la Commissione Regionale o Interregionale di Giustizia;
- b) la Commissione Federale di Giustizia;



14.2 Strutture F.I.G.T. – A.S.N.W.G

A) Segreteria Federale

14.3 Tutti i componenti degli Organi F.I.G.T. – A.S.N.W.G e dei Comitati elettivi durano in carica quattro anni.

14.4 Il Presidente F.I.G.T. – A.S.N.W.G segue la decadenza, per qualunque causa, del Consiglio Federale.

14.5 Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito.

ART. 15 – Assemblea Nazionale

15.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. Ad essa spetta formulare gli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività federativa; ad essa sono, altresì, riservate tutte le decisioni e deliberazioni nelle materie che leggi e Statuto le riconoscono.

15.2 L'Assemblea Nazionale è costituita dai Responsabili Legali delle realtà affiliate di cui al punto 1.2 aventi diritto a voto.

15.3 È preclusa la partecipazione all'Assemblea a qualunque affiliata sia stata irrogata una sanzione disciplinare o che non sia in regola con il pagamento della quota associativa di affiliazione dell'anno in corso.

ART. 16 – Rappresentanza in Assemblea Nazionale

16.1 Ogni Responsabile legale delle realtà affiliate (o suo delegato, purché anch'egli tesserato alla F.I.G.T. – A.S.N.W.G.) avente diritto al voto potrà essere portatore di massimo tre (3) deleghe, se la votazione durante l'Assemblea elettiva avverrà in sala tramite schede elettorali. Nel caso che l'Assemblea elettiva avvenga tramite votazione on-line non saranno ammesse deleghe.

16.2 Nell'Assemblea elettiva in sala tramite schede elettorali, la Delega, dovrà essere presentata su "carta intestata" della singola organizzazione affiliata, redatta, firmata e accompagnata da una copia della carta di identità del Responsabile legale e dovrà indicare:

- data e luogo dell'assemblea
- nome e cognome del delegato
- qualifica del delegato nella realtà affiliata di appartenenza.

Si fa presente che per la convalida della "qualifica del delegato" è necessario allegare la stampa della "Lista Tesseramenti" presente nella intranet F.I.G.T. – A.S.N.W.G. e non deve essere stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.

ART. 17 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale

17.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria

17.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente:

- una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per suggerire al Consiglio Federale le linee programmatiche per il successivo.

17.3 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente Federale per l'approvazione del Rendiconto di cui al punto 18.2 in caso di parere negativo e mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale.

17.4 L'Assemblea Nazionale deve, altresì, essere convocata dal Presidente Federale in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto e celebrata entro novanta giorni:

- in caso di grave e motivata circostanza;
- su richiesta della metà più uno delle Associazioni e Società aventi diritto a voto;
- su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

17.5 L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

17.6 Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della data dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).

17.7 L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soggetti aventi diritto a partecipare, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in



caso di Assemblea Ordinaria e 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in caso di Assemblea Straordinaria, a mezzo posta elettronica e a mezzo pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G., in modo che sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari.

17.8 Ai fini del computo del termine fa fede la data di pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G. nella sezione News Nazionali.

ART. 18 – Direzione dell'Assemblea Nazionale

18.1 L'Assemblea Nazionale in sede elettiva forma il Collegio Elettorale, formato da un Presidente e due scrutatori, eletti dalla stessa Assemblea prima delle votazioni.

18.2 Nell'Assemblea Nazionale in sede elettiva i componenti del Collegio Elettorale non possono essere scelti tra i candidati alle cariche F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

18.3 L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Federale o, in caso di suo impedimento, da un tesserato con i diritti di elettorato attivo e passivo designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono visionabili negli uffici federali, previo appuntamento concordato con la Segreteria Federale, tramite richiesta scritta.

18.4 Nel caso in cui le votazioni avvengano attraverso l'uso di piattaforme di voto elettronico (eVoting) si procederà in deroga ai punti 18.1 / 18.2 / 18.3 affidando agli organi di giustizia federale il controllo delle operazioni di voto messe in atto dall'Azienda fornitrice del servizio; in tal caso non sarà possibile l'uso delle deleghe.

ART. 19 – Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

19.1 Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:

- a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di scadenza, con votazioni separate e successive, del Presidente e dei Membri del Consiglio Federale.
- b) provvedere all'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e suggerire al Consiglio Federale le linee programmatiche per il successivo;
- c) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Tesserati Onorari e Benemeriti;
- d) l'esame delle proposte concernenti l'attività federativa iscritte all'Ordine del Giorno;
- e) la nomina del Collegio Elettorale.
- f) la nomina del Presidente Onorario;

19.2 In sede di elezione dei membri del Consiglio Federale, qualora si verificasse parità di voti tra due o più candidati, si procederà al ballottaggio; risulterà eletto il candidato in possesso di più anni di tesseramento F.I.G.T. – A.S.N.W.G. qualora anche in sede di ballottaggio risultasse ancora una parità di voti.

ART. 20 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

20.1 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- c) lo scioglimento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.;
- d) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere differite e siano iscritte all'Ordine del Giorno;
- e) la discussione e l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale nel caso in cui il Consiglio Federale abbia espresso parere negativo su di esso e/o lo stesso sia stato rigettato dall'Assemblea Ordinaria;

ART. 21 – Validità delle deliberazioni assembleari

21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

21.2 Nel caso di Assemblea elettiva, in seconda convocazione, è da ritenersi valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 22 – Elezione del Presidente e del Consiglio Federale

22.1 Il Presidente e il Consiglio Federale sono eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria nel rispetto delle procedure riportate ai commi successivi.

22.2 Per l'elezione alla carica di Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in Assemblea.

22.3 Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza relativa, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi;

22.4 Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i Tesserati in possesso dei requisiti indicati all'art.42 del presente Statuto.

22.5 Il Presidente e il Consiglio Federale, al fine di allargare la partecipazione al più alto numero possibile di membri dell'Assemblea Ordinaria/Straordinaria, possono essere eletti anche attraverso l'uso di piattaforme di voto elettronico (eVoting) su delibera del Consiglio Federale uscente; in tal caso non sarà possibile l'uso delle deleghe.

22.6 Ogni elettore potrà esprimere 1 voto per il candidato Presidente e fino a 6 voti per i Consiglieri Federali, all'interno della lista dei candidati che abbiano dato la propria disponibilità. Le Candidature dovranno pervenire entro 30 giorni prima dell'assemblea elettiva per poter essere pubblicate in un apposito spazio sul sito FIGT, 15 giorni prima del giorno dell'elezione, dando così la possibilità ad ogni candidato di presentarsi agli elettori con il proprio programma.

22.7 Ogni Comitato Regionale non può essere rappresentato da più di 1 Consigliere Federale (escluso il Presidente). Nel caso tra i primi 6 in graduatoria risultino 2 o più candidati dello stesso Comitato Regionale, risulterà eletto solo il primo.

ART. 23 – Competenze

23.1 Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.; è responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa.

23.2 Il Presidente, salvo i casi statutariamente previsti, convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale, e la Consulta Federale (la riunione annuale di tutti i Presidenti e Commissari di Comitati Regionali e Interregionali). Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale, ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione.

ART. 24 – Durata del mandato

24.1 Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di 4 mandati consecutivi. Per l'elezione successiva a quattro mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 50% dei voti validamente espressi.

ART. 25 – Incompatibilità del Presidente

25.1 La carica di Presidente è incompatibile, a pena di decadenza immediata, con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti o meno dal C.O.N.I., ivi compresi Enti di Promozione Sportiva od altri enti e/o associazioni che abbiano finalità simili e in concorrenza a quelle della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

ART. 26 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza del Presidente

26.1 Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

26.2 Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

26.3 Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà l'immediata decadenza anche del Presidente Federale al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria di cui sopra.

26.4 Decadenza

Il Presidente Federale decade unitamente al Consiglio Federale.

ART. 27 – Consiglio Federale

27.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da ulteriori 6 Consiglieri. In caso di dimissioni di parte dei consiglieri e di mancata disponibilità di candidati consiglieri non eletti, la composizione del consiglio federale non potrà comunque essere inferiore a 4 componenti: in caso contrario si dovrà procedere ad una nuova Assemblea elettiva.

27.2 Il Consiglio Federale elegge fra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

27.3 Alle riunioni del Consiglio Federale, che in casi particolari possono svolgersi anche in Teleconferenza via web, partecipa, senza diritto al voto, il Presidente Onorario.

27.4 Se la riunione si svolge in teleconferenza via web il relativo verbale dovrà dare atto che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.

ART. 28 – Competenze del Consiglio Federale

28.1 Il Consiglio Federale, organo di gestione e di amministrazione della Federazione, provvede alla direzione dell'attività federativa ed alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il Consiglio Federale deve:

- 1) amministrare il patrimonio della F.I.G.T. – A.S.N.W.G;
- 2) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni in corso di esercizio ed il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (consuntivo) da portare in Assemblea Ordinaria entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso;
- 3) ratificare i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
- 4) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale;
- 5) deliberare la convocazione della Consulta Federale;
- 6) trattare le questioni di carattere generale relative alle attività Regionali, Nazionali ed Internazionali;



- 7) effettuare controlli di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- 8) provvedere, per accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli Organi territoriali e dei Comitati Regionali e alla loro sostituzione con un Commissario, il quale, nei 60 giorni successivi all'evento, provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 9) predisporre i Regolamenti F.I.G.T. – A.S.N.W.G e curarne le eventuali modifiche;
- 10) vigilare in merito alla corretta applicazione dei Regolamenti ed esprimere pareri circa l'applicazione degli stessi;
- 11) deliberare sulle domande di affiliazione di nuove Società e Associazioni.
- 12) proporre all'Assemblea Nazionale i nominativi dei Tesserati Onorari e Benemeriti;
- 13) indicare i membri della Commissione Federale di Giustizia (di cui almeno uno dovrà essere tra i componenti del Consiglio Federale), che dovranno essere ratificati in Assemblea;
- 14) determinare le quote di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota di spettanza dei Comitati Regionali, sentita la Consulta Federale.
- 15) deferire affiliati o tesserati, con provvedimento motivato, agli Organi di Giustizia Sportiva a seguito di accertate violazioni dei Regolamenti e/o del presente Statuto.
- 16) nominare il Segretario Federale ed eventuali ulteriori componenti della segreteria nonché determinarne le competenze. Lo stesso rimane in carica quattro anni.

28.2 Il Consiglio Federale dura in carica 4 anni.

28.3 La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale, non si estende alla Commissione Federale di Giustizia ed agli Organi di Giustizia Sportiva F.I.G.T. – A.S.N.W.G che non possono essere revocati nel corso del rispettivo mandato, salvo mancato rinnovo del tesseramento.

28.4 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei componenti il Consiglio Federale ne facciano richiesta. Le riunioni potranno effettuarsi anche per videoconferenza via web nel rispetto di quanto previsto all'art. 27.4.

28.5 Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

28.6 Il Consiglio Federale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

ART. 29 – Surroga Consiglieri Federali

29.1 Qualora durante il quadriennio nello svolgimento dell'incarico assegnato un Consigliere Federale venga a mancare per quattro (4) riunioni del Consiglio Federale consecutive, senza giustificato motivo, verrà sostituito partendo dal primo non eletto a seguire.

29.2 In caso di parità di voto tra i due non eletti, si procederà al ballottaggio; risulterà eletto il candidato in possesso di più anni di tesseramento F.I.G.T. – A.S.N.W.G, qualora anche in sede di ballottaggio risultasse ancora una parità di voti.

29.3 Nell'ipotesi in cui tale procedura non sia applicabile, l'integrazione del Consiglio Federale avverrà nella prima riunione assembleare utile. Qualora la riduzione del numero dei Consiglieri, per cessazione dell'incarico, non consenta al Consiglio di espletare legittimamente le proprie funzioni, quest'ultimo dovrà convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'Organo.

ART. 30 – Segreteria Federale

30.1 Il Segretario Federale coordina e dirige gli uffici centrali costituiti per dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni degli Organi centrali federali, coadiuvando operativamente il Presidente ed il Consiglio Federale, in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. Eventuale personale addetto, dipende gerarchicamente dal Segretario Federale.

30.2 Il Segretario Federale, se tesserato, assiste nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, alle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, nelle quali ha diritto di voto.

30.3 Il Segretario Federale segue, organizza e autorizza le richieste di affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramenti da parte delle Associazioni e Società Sportive.

30.4 Il Segretario Federale segue e controlla eventuali prestiti, cessioni e passaggi di atleti nei Campionati agonistici Regionali e nelle Fasi Finali Nazionali disciplinati dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali

30.5 Il Segretario Federale provvede durante lo svolgimento del Consiglio Federale a redigere il verbale.

30.6 Il Segretario Federale provvede durante lo svolgimento delle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie a redigere il verbale.

30.7 Il Segretario Federale cura d'intesa con il Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Federale.

30.8 Il Segretario Federale è preposto alla conservazione ed all'archiviazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività federativa nonché alla conservazione di tutte le scritture amministrative previste per legge.

ART. 31 – Organizzazione territoriale

31.1 L'organizzazione territoriale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. è costituita da:

- a) i Comitati Regionali o Interregionali;
- b) le Assemblee Regionali/ Interregionali;
- c) i Presidenti Regionali/ Interregionali;
- d) i Commissari Regionali/Interregionali.

31.2 L'organizzazione territoriale, nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.G.T. – A.S.N.W.G., rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche locali in materia sportiva, riguardante l'organizzazione, il potenziamento e la diffusione della pratica delle discipline sportive, (indicate nel secondo comma del precedente articolo 1), nonché sui temi della gestione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio faunistico ed ambientale.

31.3 Le modalità di esercizio della vigilanza da parte della F.I.G.T. – A.S.N.W.G sull'attività degli Organi territoriali sono disciplinate dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali.

ART. 32 – Risorse finanziarie

32.1 Le risorse finanziarie degli Organi territoriali sono costituite dal contributo F.I.G.T. – A.S.N.W.G. e/o dalle altre fonti eventualmente previste dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali o decise in corso d'opera e verbalizzate dal Consiglio Federale.

ART. 33 – Comitati Regionali e Interregionali

33.1 I Comitati Regionali e Interregionali sono organi territoriali F.I.G.T. – A.S.N.W.G., che svolgono la loro attività nell'ambito regionale di competenza; hanno il compito di applicare lo Statuto F.I.G.T. – A.S.N.W.G, i regolamenti tecnici e sportivi e tutte le norme e disposizioni emanati dai competenti Organi Federali Nazionali. A tal fine promuovono e predispongono programmi di attività da trasmettere al Consiglio Federale.

33.2 Quando legalmente costituiti in Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Comitati Regionali/ Interregionali hanno, nei limiti delle competenze regionali/ Interregionali, autonomia contabile, gestionale, contrattuale, amministrativa e programmatica.

33.3 Il Consiglio Federale getta le basi per la formazione del Comitato Regionale o Interregionale e stabilisce la data di convocazione della relativa prima assemblea per eleggere gli organi.

33.4 All'espletamento delle procedure della prima convocazione provvede la Segreteria Federale. Gli organi eletti durano in carica per un quadriennio.



ART. 34 – L'Assemblea Regionale Costituente

34.1 Il Commissario Regionale/Interregionale della F.I.G.T. – A.S.N.W.G. nomina, su segnalazione del Consiglio Federale, il presidente, gli scrutatori ed il segretario dell'assemblea.

34.2 Al Presidente dell'assemblea spettano tutti i poteri di conduzione della riunione. Stabilisce le regole generali di svolgimento della discussione e ha il potere di fissare il termine di durata degli interventi. Ha il compito di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, e di convalidare tutti gli atti relativi all'assemblea.

34.3 Il segretario dell'assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di inviarne una copia entro 10 gg. alla Segreteria Federale.

34.4 Gli scrutatori hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

ART.35 - Assemblea Regionale/ Interregionale

35.1 L'Assemblea Regionale/ Interregionale è il massimo organo territoriale F.I.G.T. – A.S.N.W.G. Essa esamina, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, le attività del Comitato Regionale ed adotta le relative deliberazioni. L'Assemblea Regionale è Ordinaria o Straordinaria.

35.2 L'Assemblea Regionale/ Interregionale è costituita dai Responsabili legali delle organizzazioni affiliate o loro delegati, i quali dovranno essere, necessariamente, facenti parte delle singole realtà affiliate con diritto al voto della regione o territorio di competenza.

35.3 È indetta dal Consiglio Regionale/ Interregionale e convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi previsti dallo specifico Regolamento dei Comitati Regionali. È preclusa la partecipazione alle Associazioni che non siano in regola con il versamento della quota di affiliazione (dell'anno in cui si tiene l'Assemblea) o di riaffiliazione e a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.

35.4 Per quanto attiene le modalità di convocazione ed i criteri deliberativi si rinvia al Regolamento Organico dei Comitati Regionali.

ART.36 - L'Assemblea Regionale/ Interregionale Ordinaria

36.1 Viene indetta dal Consiglio Regionale/ Interregionale e convocata dal Presidente Regionale/ Interregionale entro il 28 Febbraio di ogni anno.

36.2 L'Assemblea:

- a) Esprime la volontà delle organizzazioni affiliate nella regione.
- b) Determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività ludica e sportiva federativa.
- c) Approva, se presentati, il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (consuntivo) relativo alla gestione dell'anno trascorso ed il preventivo per l'anno in corso, entrambi predisposti dal Presidente e dal Consiglio Regionale/ Interregionale.
- d) Elegge il Presidente Regionale/ Interregionale ed i componenti il Consiglio Regionale/ Interregionale.
- e) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.37 - Assemblea Regionale/ Interregionale Straordinaria

37.1 La richiesta di Assemblea Straordinaria Regionale/ Interregionale può essere fatta su proposta del Consiglio Federale Nazionale, (dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale), oppure a seguito di richiesta scritta presentata dalla metà più una delle Associazioni affiliate nella Regione di competenza. Nella richiesta di convocazione da parte delle Associazioni deve essere specificatamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all'esame delle Associazioni riunite in assemblea straordinaria. La morosità derivante dal mancato pagamento della quota di affiliazione o di riaffiliazione dell'anno in corso preclude il diritto delle Associazioni di partecipare all'assemblea. È altresì preclusa la partecipazione alle assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.

37.2 L'assemblea viene indetta e convocata con gli stessi criteri espressi all'art.36 (.1; .2).

37.3 Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della data dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).

37.4 L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soggetti aventi diritto a partecipare, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo posta elettronica e/o a mezzo pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G nella sezione dedicata ai Comitati Regionali, in modo che sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari.

37.5 Ai fini del computo del termine fa fede la data di spedizione dell'avviso a mezzo posta elettronica e/o di pubblicazione sul sito web F.I.G.T. – A.S.N.W.G nella sezione dedicata ai Comitati Regionali.

37.6 L'assemblea si riunisce per:

a) Deliberare sulle proposte di modifica del Regolamento Organico dei Comitati Regionali/Interregionali e dei regolamenti tecnici federali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

b) Eleggere con votazione, nelle ipotesi previste di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente Regionale/ Interregionale, l'intero consiglio Regionale/ Interregionale decaduto, ovvero singoli membri di esso venuti a mancare per qualsiasi motivo;

c) Deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

37.7 Eventuali controversie preliminari o relative alla partecipazione all'assemblea vanno sollevate al Presidente Regionale/Interregionale dell'assemblea che decide in merito. Avverso la decisione del Presidente Regionale/ Interregionale dell'assemblea e le deliberazioni assembleari può essere proposto ricorso al Consiglio Federale entro 48 ore successive all'assemblea.

ART. 38 – Il Presidente Regionale / Interregionale

38.1 Rappresenta la Federazione verso i terzi e gli organi pubblici a livello regionale.

38.2 Convoca, presiede e indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.

38.3 Convoca e presiede le Assemblee regionali.

38.4 Provvede all'esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dall'Assemblea Regionale/ Interregionale.

38.5 Redige unitamente al Consiglio Regionale/Interregionale, laddove necessario, il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (consuntivo) ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea.

38.6 Al momento della cessazione dalla carica il Presidente uscente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, deve passare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene del Comitato al nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla convalida dell'elezione da parte del Consiglio Federale.

38.7 Il Presidente del Comitato Regionale assume la responsabilità del buon funzionamento del Comitato Regionale.

38.8 Sovrintende all'attività della F.I.G.T. – A.S.N.W.G e dei suoi affiliati e tesserati con il preciso compito di imprimere un robusto dinamismo alla stessa, al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio di competenza del Comitato Regionale presieduto.

ART. 39 – Consiglio Regionale / Interregionale

39.1 Il Consiglio regionale determina gli sviluppi dell'attività regionale in attuazione agli indirizzi programmatici espressi dall'assemblea regionale e delle direttive impartite dal Consiglio Federale. Entra in carica dopo la convalida della sua elezione da parte del Consiglio Federale che deve prenderne atto con un verbale formale.

39.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

a) L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, almeno dieci (10) giorni prima della data di effettuazione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

b) Il Consiglio Regionale è valido in prima convocazione se sono presenti il 50% più 1 dei membri e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

39.3 Sono attribuzioni specifiche del Consiglio Regionale:

a) Fissare gli orientamenti organizzativi e programmatici dell'attività federativa sul territorio regionale di competenza in funzione della precipua finalità di massima diffusione della pratica ludica e sportiva e degli scopi istituzionali della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

- b) Promuovere, sviluppare, coordinare ed organizzare l'attività delle Affiliate nel territorio regionale di competenza.
- c) Tutelare gli interessi degli affiliati e tesserati presso le istituzioni.
- d) Fare osservare, nell'ambito della regione, le norme dello Statuto, dei Regolamenti, ed ogni altro provvedimento emanato dai competenti organi federativi F.I.G.T. - A.S.N.W.G.
- e) Compilare il calendario delle manifestazioni regionali, ludiche, agonistiche e non agonistiche.
- f) Provvedere ad istruire ed inoltrare alla Segreteria Federale, pareri non vincolanti, sulla ammissibilità di affiliazioni e riaffiliazioni da parte di Associazioni o Società presenti in regione. L'eventuale parere negativo da parte del Consiglio Regionale dovrà giungere alla Segreteria Federale entro 10 giorni dalla trasmissione della richiesta di affiliazione o riaffiliazione, dovrà essere motivato, documentato e accompagnato da prove e/o testimonianze di non compatibilità con una serena e costruttiva partecipazione all'attività regionale.
- g) Indire i campionati Regionali/ Interregionali e le altre manifestazioni in fase regionale incluse nei programmi nazionali.
- h) Organizzare, su mandato del Consiglio Federale, eventuali manifestazioni nazionali od interregionali.
- i) Nominare i componenti della Commissione Regionale/ Interregionale di Giustizia.
- l) Comunicare al Consiglio Federale ed alla Segreteria Federale, immediatamente dopo le elezioni, a mezzo posta elettronica, le generalità e i recapiti telefonici e di posta elettronica del nuovo Consiglio Regionale/ Interregionale e della Commissione di Giustizia Regionale/ Interregionale.

39.5 Il Consiglio Regionale/Interregionale è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri determinato con il seguente rapporto:

- Comitati Regionali/Interregionali fino a 15 (quindici) Associazioni affiliate → 3 membri.
- Comitati Regionali/Interregionali con più di 15 (quindici) Associazioni affiliate → 5 membri

In caso di stallo per parità nelle votazioni interne al Consiglio, il voto del presidente regionale vale doppio.

39.6 Il Consiglio Regionale/ Interregionale dura in carica un quadriennio.

39.7 Gli organi del Consiglio Regionale/ Interregionale, eletti nella sua prima riunione al suo interno, sono i seguenti:

a) Il Vice Presidente:

- Ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

c) Il Segretario.

- Riceve e smista le comunicazioni della Segreteria Nazionale.
- Gestisce le relazioni con le organizzazioni affiliate.
- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale/ Interregionale e delle Assemblee.
- Gestisce la parte contabile del Comitato Regionale/ Interregionale

39.8 Il Consiglio Regionale/Interregionale si ritiene decaduto nei seguenti casi:

a) Dimissioni del Presidente.

b) Dimissione in contemporanea dei 2/3 del Consiglieri.

c) Mancata approvazione da parte dell'assemblea Regionale/Interregionale del Rendiconto entrate e uscite con saldo cassa e Relazione analitica sull'andamento passato del Comitato e dei progetti futuri.

d) Su delibera dell'assemblea Regionale/Interregionale riunita su richiesta di sfiducia da almeno i 4/5 delle organizzazioni affiliate.

e) Nel caso in cui il Consiglio Federale, ravveda una condotta non responsabile e adeguata all'incarico ed ai compiti ricevuti e ne notifichi la sua decadenza.

39.9 Gli organi Regionali/Interregionali dovranno essere rieletti entro 60 giorni dalla decadenza dal Comitato Regionale/ Interregionale, che verrà presieduto ad interim per la sola amministrazione ordinaria dai membri uscenti, tramite convocazione dell'Assemblea straordinaria.



ART. 40 – Elezioni Regionali/Interregionali

40.1 Hanno diritto di voto i Rappresentanti Legali delle Organizzazioni affiliate che siano in regola con il versamento della quota di affiliazione dell'anno in corso.

40.2 È ammessa la facoltà di delega, nei modi e nei termini previsti dall'art.16 (.1; .2) del presente Statuto.

40.3 Ogni elettore potrà esprimere:

- a) Una sola preferenze per la lista inerente il Presidente Regionale.
- b) Tante preferenze quanti sono i membri eleggibili per la lista del Consiglio Regionale.

40.4 Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

40.5 Per l'elezione del Presidente Regionale/Interregionale è dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano per anni di tesseramento.

40.6 Per l'elezione dei consiglieri sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità fra uno o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano per anni di tesseramento. Tutti i candidati che hanno ottenuto voti ma non eletti saranno posti in graduatoria in base alle preferenze ottenute per coprire eventuali posti vacanti all'interno del Consiglio.

ART. 41 – Commissario Regionale/Interregionale

41.1 Nelle Regioni ove non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale/Interregionale per mancanza di numero minimo di organizzazioni affiliate con diritto al voto (previsto dall'art. 42) il Consiglio Federale nomina un Commissario Regionale/Interregionale al fine di promuovere e svolgere le attività federative, nonché per addvenire all'istituzione del Comitato secondo quanto al riguardo previsto dal presente Statuto.

41.2 La carica è quadriennale, salvo costituzione di un Comitato Regionale.

41.3 Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

41.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Commissario, salvo convalida del nuovo Consiglio Federale eletto.

ART. 42 – Requisiti per ricoprire cariche Federali

42.1 Per ricoprire cariche F.I.G.T. – A.S.N.W.G., sia centrali sia territoriali, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo quadriennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.G.T. – A.S.N.W.G., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

42.2 Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

42.3 Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.G.T. – A.S.N.W.G., il C.O.N.I., le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

42.4 Specifiche cause di ineleggibilità o di divieto di candidatura possono essere previste dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali.

ART. 43 – Incompatibilità

43.1 La carica di Consigliere Federale è altresì incompatibile, a pena di decadenza immediata, con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti o meno dal C.O.N.I., ivi compresi Enti di Promozione Sportiva od altri enti e/o associazioni che abbiano finalità simili e in

concorrenza a quelle della F.I.G.T. - A.S.N.W.G.

43.2 Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

43.3 Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

43.4 Specifiche cause di incompatibilità possono essere previste dal Regolamento Organico dei Comitati Regionali.

ART. 44 – Conoscenza anticipata delle candidature

44.1 Per concorrere alle cariche elettive degli Organi Federali centrali e periferici, dovrà essere proposta formale candidatura sottoscritta dall'interessato. Sarà specificata la carica alla quale si intende concorrere e dichiarato il possesso dei requisiti prescritti. Le candidature, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire per iscritto, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di celebrazione della relativa Assemblea alla Segreteria dell'Organo competente.

44.2 Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica.

ART. 45 – Integrazione degli Organi elettivi

45.1 In caso di dimissioni di membri di Organi elettivi centrali e periferici, o di vacanza di posti per cause diverse, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamandovi a farne parte i primi dei non eletti.

45.2 Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo occorrerà, invece, convocare entro 60 giorni dall'evento un'Assemblea Straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 giorni per l'integrazione degli Organi di cui al primo comma.

ART. 46 – Durata delle cariche e decadenza

46.1 Tutte le cariche F.I.G.T. - A.S.N.W.G previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni.

46.2 Il Consiglio Federale ed il Consiglio Regionale/ Interregionale dichiarano la decadenza di un proprio componente nel caso di sua assenza, senza giustificato motivo, a quattro (4) riunioni consecutive convocate nel corso dell'esercizio sociale.

ART. 47 – Consulta Federale

47.1 La Consulta Federale è composta dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali/ Interregionali (o loro delegati purché membro del medesimo comitato Regionale/ Interregionale) e dai Commissari Regionali/ Interregionali.

47.2 La Consulta è presieduta dal Presidente Federale ed ha il compito di formulare pareri, proposte e suggerimenti in ordine ai programmi di attività federale e alla determinazione da parte del Consiglio Federale delle quote di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota di spettanza dei Comitati Regionali di cui al precedente art.32.

47.3 La Consulta è convocata dal Presidente Federale, su delibera del Consiglio Federale, almeno una volta l'anno.

CAPO III – GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

ART.48 – Vincolo di Giustizia e Clausola Compromissoria

48.1 La giustizia sportiva della F.I.G.T.- A.S.N.W.G. è demandata al proprio separato *"Regolamento di Giustizia Sportiva"*.

52.1 I provvedimenti adottati dagli Organi Federali della F.I.G.T.- A.S.N.W.G. hanno piena e definitiva efficacia, in ambito federativo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

52.2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia F.I.G.T. - A.S.N.W.G. nelle materie di cui all'art.2 D.L.19/8/03 n.220, convertito dalla L.17/10/03 n.280, per quanto applicabile. Si impegnano altresì, nei modi e nei termini dettati dal *"Regolamento di Giustizia Sportiva"*, a deferire alla decisione di un Tribunale Arbitrale la risoluzione delle controversie, arbitrabili a norma dell'art.806 Codice di procedura

Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali.

52.3 L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'espulsione.

CAPO IV – GESTIONE FEDERALE

ART. 49 – Ordinamento contabile

49.1 La gestione federale è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e del TUIR.

ART. 50 – Esercizio finanziario

50.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.



CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 – Regolamenti di attuazione

51.1 Per l'esecuzione e l'attuazione delle norme del presente Statuto, il Consiglio Federale emanerà i seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento Organico dei Comitati Regionali;
- b) Regolamento di Giustizia Sportiva;
- c) Regolamenti Tecnici di Gioco;
- d) Regolamento Settore Arbitrale.
- e) Ogni altro Regolamento che dovesse risultare utile o necessario per l'esecuzione delle norme del presente Statuto.

ART. 52 – Durata e Scioglimento della F.I.G.T. – A.S.N.W.G.

52.1 La durata della FIGT-ASNWG è a tempo indeterminato.

52.2 Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza della FIGT-ASNWG, il Consiglio Federale convoca l'Assemblea Straordinaria. Lo scioglimento della FIGT-ASNWG, può essere deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della FIGT-ASNWG, sarà nominato un Liquidatore.

52.3 Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito (se costituito dallo Stato) l'organismo di controllo preposto in merito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 53 – Modifiche allo Statuto

53.1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

53.2 Il Consiglio Federale indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

53.3 Il Consiglio Federale, può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto dal medesimo proposte.

53.4 Per l'approvazione delle modifiche statutarie è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 54 – Norma Transitoria

54.1 Ai fini dell'applicabilità dell'art. 24 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza a far data dalle ultime elezioni

regolarmente svolte.

54.2 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge. Restano in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati, tutti gli Organi già insediati precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giancarlo Schiavi", written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario J. De Nofre", written over a horizontal line.